



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Allegato D) al n. 78511/51003 di rep.

STATUTO
DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita una Società per azioni denominata
"HOLMO S.p.A."

OGGETTO SOCIALE

ART. 2

La Società ha per oggetto sociale:

- l'assunzione, la gestione e la valorizzazione di interessenze e partecipazioni in altre imprese e Società;
- la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle Società ed enti nei quali partecipa.

In via esclusivamente e tassativamente strumentale al conseguimento del suindicato oggetto sociale, la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare; partecipare a consorzi o associazioni temporanee di impresa; prestare fidejussioni, cauzioni, avalli e concedere ipoteche, nonché altre garanzie reali; raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E' fatta esplicita esclusione dell'attività di raccolta di risparmio presso il pubblico e dell'attività di intermediazione finanziaria svolta nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; delle attività di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di ogni altra attività per disposizione di legge riservata a soggetti iscritti ad albi o ruoli.

La Società potrà infine procedere ad atti gratuiti, a titolo di solidarietà sociale, di utilità pubblica e di interessi culturali ed artistici nel rispetto della propria capacità e solidità finanziaria.

SEDE

ART. 3

La Società ha sede legale in Bologna.

E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, sedi secondarie, succursali, rappresentanze e direzioni, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

DURATA

ART. 4

La durata della Società, salvo proroga o anticipato scioglimento, è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga del

termini di durata della Società.

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

ART. 5

Al capitale sociale potranno partecipare:

a) le società cooperative e i consorzi di cooperative;

b) le società di mutua assicurazione e i fondi mutualistici;

c) le società il cui capitale sociale sia detenuto, per una percentuale complessivamente non inferiore al 51%, da società cooperative, consorzi di cooperative, mutue assicuratrici, fondi mutualistici o società controllate ex art. 2359 cod. civ. da una società cooperativa, un consorzio di cooperative, una mutua assicuratrice o un fondo mutualistico.

CAPITALE

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni virgola zero zero) diviso in n. 593.629.351 (cinquecentonovantatremilioneisecentoventinovemilatrecentocinquantuno) azioni nominative prive di valore nominale di cui:

-	n.	592.070.936
(cinquecentonovantaduemilioneisettantamilanovecentotrentasei)		
-	n.	1.190.793
(unmilionecentonovantamilasettecentonovantatré) azioni nominative privilegiate (le "Azioni Privilegiate Tipo A");		
-	n.	367.622
(trecentosessantasettemilaseicentoventidue) azioni nominative privilegiate (le "Azioni Privilegiate Tipo B").		

Le azioni privilegiate godono dei medesimi diritti spettanti alle azioni ordinarie fatto salvo quanto previsto per la partecipazione agli utili di cui al successivo articolo 18. Con successiva modificazione dello Statuto, la Società può emettere azioni fornite di diritti diversi, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

POTERE DI RISCATTO

ART. 7

Le azioni di titolarità di un Socio che per qualsiasi motivo abbia perso i requisiti di cui al precedente art. 5) possono essere riscattate ai sensi dell'art. 2437 sexies del Codice Civile, secondo quanto indicato nel presente articolo.

Le azioni sono riscattabili per tutto il periodo in cui il Socio risulta privo dei requisiti di cui al precedente art. 5).

Il riscatto può anche essere parziale.

Non appena abbia notizia della perdita dei predetti requisiti in capo ad un Socio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca tempestivamente il Consiglio medesimo per valutare, anche sulla base di eventuali

informazioni fornite dall'Azionista interessato, se avviare la procedura di riscatto e di determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nonché le modalità del riscatto medesimo.

La decisione di non procedere al riscatto azionario pur in presenza dei presupposti deve essere adeguatamente motivata. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di procedere al riscatto ne dà comunicazione al Socio mediante lettera raccomandata A/R.

Dalla ricezione della suddetta comunicazione il Socio non può effettuare cessioni delle azioni né costituire diritti sulle medesime.

Dell'avvio di tale procedura è fatta tempestiva annotazione nel libro dei soci.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato, ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile, dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, al momento della perdita dei requisiti da parte del Socio, facendosi a tal fine riferimento ai criteri legislativamente vigenti in materia di efficacia civilistica delle singole operazioni che hanno comportato la perdita dei requisiti.

Determinato il valore di liquidazione, nei 15 (quindici) giorni successivi il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione al Socio le cui azioni sono oggetto di riscatto mediante lettera raccomandata A/R.

Nei successivi 30 (trenta) giorni il Socio le cui azioni sono oggetto di riscatto può contestare la determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Per la determinazione del valore delle azioni in caso di contestazione del medesimo, si applica l'ultimo comma dell'art. 2437 ter del Codice Civile.

Nei 30 (trenta) giorni successivi a quando il valore di liquidazione delle azioni è divenuto definitivo, il Consiglio di Amministrazione determina, con le modalità e nei limiti di cui agli articoli 2357 e 2357 bis del Codice Civile, il numero di azioni che la Società intende riscattare in proprio e, eventualmente, di quelle da offrire agli altri Soci, dandone notizia agli stessi ed al socio le cui azioni sono state oggetto di riscatto.

La procedura di riscatto è priva di effetto qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione da parte del Socio le cui azioni sono state oggetto di riscatto, coloro che hanno esercitato il diritto non gli notificano un atto autentico contenente la dichiarazione formale di riscatto accompagnata dall'offerta reale di pagamento delle somme dovute per l'acquisto delle

azioni.

ART. 8

Le azioni sono nominative. Il trasferimento, anche a titolo gratuito delle azioni e dei diritti di opzione, potrà essere effettuato nel rispetto delle regole indicate dai successivi Artt. 9) e 10).

La Società può emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative.

I Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, potranno altresì effettuare finanziamenti fruttiferi a favore della Società, con diritto di restituzione della somma versata. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche non in proporzione alle azioni possedute dai Soci.

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ART. 9

Il Socio che intenda trasferire, in tutto od in parte, ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, i relativi diritti d'opzione, le obbligazioni convertibili in azioni, o qualunque altro diritto di acquisto e/o sottoscrizione di azioni della Società (le "Azioni"), offrirà in prelazione dette Azioni agli altri Soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

ART. 9.1

Ai fini dell'applicazione delle procedure sopra previste, il Socio aspirante alienante dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo fax seguito da lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, apposita comunicazione precisando le condizioni, i termini e le modalità del trasferimento, nonché l'identità del/gli eventuale/i aspirante/i acquirente/i i quali dovranno soddisfare i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 5 (la "Comunicazione di Offerta").

ART. 9.2

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, ne darà notizia ai Soci, a mezzo di fax seguito da lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata.

ART. 9.3

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci a norma di quanto sopra previsto, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di fax seguito da lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta.

ART. 9.4

In caso di rinuncia o di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più Soci, questo si accrescerà a favore dei Soci che abbiano espresso, contestualmente alla comunicazione di esercizio di cui sopra, la volontà di avvalersi del diritto di accrescimento.

ART. 9.5

Ove più Soci esercitino il diritto di accrescimento, le Azioni offerte saranno ripartite fra detti Soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

ART. 9.6

Eseguite le procedure sopra descritte, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa espressione del consenso di cui al successivo Art. 9.8), ove richiesto, comunicherà tempestivamente al Socio aspirante alienante e ai restanti Soci, a mezzo di fax seguito da lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, il numero di Azioni spettanti in prelazione ai Soci ed il numero di Azioni da trasferire a terzi non Soci.

ART. 9.7

Il Socio aspirante alienante potrà trasferire le Azioni non prelate - in applicazione di quanto sopra - all'eventuale terzo acquirente indicato nella Comunicazione di Offerta, previa espressione del consenso di cui al successivo Art. 9.8), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'Art. 9.6), ovvero entro 30 (trenta) giorni dall'ottenimento dell'ultima delle eventuali autorizzazioni di legge o dall'avveramento di eventuali ulteriori condizioni sospensive contrattualmente pattuite con il terzo potenziale acquirente.

ART. 9.8

Le Azioni non possono essere trasferite a terzi non Soci, a qualsiasi titolo, anche gratuito, o comunque costituite in garanzia, in usufrutto o assoggettate ad ogni altro vincolo a favore di terzi non Soci, senza che sia stato ottenuto il preventivo consenso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che dovrà esprimersi con voto favorevole di almeno il 75% dei presenti. Il gradimento potrà essere negato unicamente in assenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'Art. 5).

ART. 9.9

Ai fini del rilascio del consenso di cui sopra, il Socio titolare delle Azioni dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di fax seguito da lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, apposita richiesta precisando le condizioni, i termini e le modalità del trasferimento, o della costituzione in garanzia, usufrutto od altro vincolo, nonché ogni documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 5) in capo all'eventuale aspirante acquirente od usufruttuario o terzo garantito (la "Richiesta

di Consenso").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Richiesta di Consenso, convocherà il Consiglio di Amministrazione al fine dell'assunzione della delibera di cui al precedente articolo 9.8.

L'espressione del consenso da parte del Consiglio di Amministrazione o il diniego adeguatamente motivato dello stesso, dovrà essere comunicato al socio richiedente entro 10 (dieci) giorni dalla delibera, mediante comunicazione trasmessa, a mezzo di fax seguito da lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata.

ART. 9.10

In caso di mancato o parziale esercizio, della prelazione di cui ai precedenti Artt. da 9) a 9.5) e di mancata o parziale vendita ai sensi di quanto disposto dai precedenti Artt. 9.8) o 9.9), le Azioni residue verranno tempestivamente offerte in vendita alle medesime condizioni di esercizio della prelazione - ai sensi del successivo art. 10) - alla Società, che potrà acquistarle entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie previsto al successivo Art. 9.14) ultimo cpv. ed in conformità alle norme di legge.

ART. 9.11

Le disposizioni previste dagli Articoli di cui sopra verranno osservate, in quanto applicabili, dal Consiglio di Amministrazione, anche in occasione del collocamento di eventuali diritti di opzione non esercitati dai Soci ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, del Codice Civile (i "Diritti").

ART. 9.12

Qualora le Azioni siano costituite in garanzia, usufrutto o siano assoggettate a qualsiasi altro vincolo, il diritto di voto dovrà restare comunque in capo al Socio il quale lo eserciterà in ogni opportuna sede.

Il Socio debitore dovrà in ogni caso impegnare contrattualmente il creditore, in caso di insolvenza del Socio debitore, e prima di esperire l'azione esecutiva conseguente alla escussione della garanzia, ad offrire in prelazione e in vendita le Azioni in suo possesso a norma degli Artt. da 9) a 9.10). Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione, le Azioni potranno essere comunque cedute a soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 9.7), 9.8) e 9.9).

ART. 9.13

Le disposizioni degli artt. da 9) a 9.11) non troveranno applicazione in caso di trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o di costituzione in garanzia, in usufrutto ed altro vincolo, a favore di soggetti legati al Socio da rapporto di controllo.

Per "controllo" si intende quanto disposto dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile.

Resta inteso che il Socio che, ai sensi di quanto sopra, intenda trasferire, o costituire in garanzia, usufrutto, od altro vincolo, le proprie Azioni a favore di una Società controllata o controllante sarà tenuto preventivamente a comunicare la denominazione della Società controllata o controllante e a comprovare l'esistenza del rapporto di controllo.

ART. 9.14

Sarà in ogni caso consentito, in deroga ai precedenti Artt. da 9) a 9.9), l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle norme di legge.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai dodici mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. La deliberazione assembleare dovrà essere assunta secondo le disposizioni di legge vigenti.

La società potrà acquistare azioni proprie senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare e di osservare alcun limite in ordine al corrispettivo e al numero, minimo e/o massimo, delle azioni acquistate qualora l'acquisto avvenga ai fini di quanto previsto dall'articolo che precede in tema di riscatto da parte della società.

Al di fuori di tale specifico caso, la società potrà acquistare azioni proprie, anche in caso di acquisto da società in procedura concorsuale, solo ove uno o più soci ne facciano richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata spedita sia alla società sia agli altri soci risultanti dall'elenco di cui all'art. 2435, comma 2, del Codice Civile, individuando le ragioni economiche e/o patrimoniali che sussistono a fondamento della richiesta ed il numero delle azioni che il socio intende cedere. Ove la deliberazione assembleare adottata ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile non ponga limiti o criteri ulteriori, l'organo amministrativo della società, con deliberazione motivata nel solo caso di accoglimento della richiesta, dovrà dare la preferenza, ove sussistano più richieste e nei limiti in cui riterrà di accogliere ciascuna richiesta stessa, ai soci che si trovano in una condizione patrimoniale e finanziaria ritenuta maggiormente meritevole, per la situazione di difficoltà in capo al socio stesso, di dare luogo all'operazione di acquisto delle proprie azioni.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, così come dall'art. 9.10, sarà costituito e mantenuto, nel rispetto degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, un apposito "Fondo Acquisto Azioni Proprie"

dell'importo non inferiore ad Euro 10.000.000. Da tale Fondo verranno attinte le risorse necessarie alla costituzione della riserva indisponibile di cui all'art. 2357 ter, 3° comma, del Codice Civile.

Nel caso di deliberazione che introduca, modifichi o rimuova dal presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non spetterà il diritto di recesso.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10

Il diritto di recesso spetta agli azionisti nei casi di legge.

Il recesso è disciplinato dagli articoli 2437 bis e seguenti del Codice Civile.

ASSEMBLEE

ART. 11

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere, a scelta del Consiglio di Amministrazione:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "La Repubblica", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ovvero
- ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2366, terzo comma, del Codice Civile, comunicato ai soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano depositato le loro azioni, qualora emesse, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni in tal modo depositate non potranno essere ritirate prima che

L'Assemblea abbia avuto luogo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, proporre il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera in ordine alle materie riservate alla sua competenza ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 17 (diciassette) consiglieri nominati dall'Assemblea a norma di legge in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge applicabili. I consiglieri così nominati rimarranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri e/o ad un Comitato Esecutivo, di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al Comitato Esecutivo si applica la disciplina di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui al presente statuto.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli

che la legge espressamente riserva all'Assemblea e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 13).

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'espressione del gradimento a norma dei precedenti Artt. 9.7), 9.8) e 9.9);
- la fusione e la scissione con Società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa, o su richiesta scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, di almeno tre amministratori o di due sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da spedirsi agli amministratori ed ai sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima di quello fissato per la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza o sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio elegge un Segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi membri, cui compete l'assistenza al Presidente nella redazione dei verbali di ciascuna adunanza e la conservazione degli stessi. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
ART. 15

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-12-2023

HOLMO S.P.A.
Codice fiscale: 00913450151

Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. la rappresentanza della Società, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in sede giurisdizionale sia amministrativa che giudiziaria, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;
2. il conferimento di procure o deleghe ad amministratori e dipendenti della Società, nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
3. il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma, nei limiti della propria competenza, a dipendenti, agenti, collaboratori della Società mediante procure generali o speciali;
4. la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.

La rappresentanza della Società spetta altresì ai Consiglieri Delegati e al Presidente del Comitato Esecutivo per l'attuazione delle delibere di competenza di tale organo.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ART. 16

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge applicabili.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La revisione legale dei conti spetta a un revisore legale o ad una Società di revisione legale, salvo il caso in cui sia deciso, con delibera dell'Assemblea ordinaria, nei casi consentiti dalla legge, di attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

In tale ultimo caso il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori legali iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO

ART. 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini e nelle forme di legge il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio dell'esercizio.

UTILI SOCIALI

ART. 18

Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alla riserva legale nelle misure stabilite dalla legge, sono distribuiti ai Soci, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano i presupposti di legge, potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Dedotto il 5% (cinque per cento) degli utili netti da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, qualora l'assemblea deliberi la distribuzione di dividendi:

- ai possessori di Azioni Privilegiate Tipo A sarà assegnato, in via prioritaria, un dividendo il cui ammontare sarà determinato applicando al complessivo prezzo di emissione delle azioni privilegiate Tipo A, pari ad euro 14,92 (quattordici virgola novantadue), la media dei tassi Euribor 6 (sei) mesi (divisore 365) rilevati giornalmente per data valuta dal primo all'ultimo giorno dell'esercizio, maggiorata di 1,9% (uno virgola nove per cento); nel caso in cui l'esercizio sociale sia inferiore all'anno solare, l'importo così ottenuto sarà diviso per 365 e moltiplicato per il numero effettivo dei giorni ricompresi nell'esercizio medesimo;
- ai possessori di Azioni Privilegiate Tipo B sarà assegnato, in via prioritaria, un dividendo il cui ammontare sarà determinato applicando al complessivo prezzo di emissione delle azioni privilegiate Tipo B, pari ad euro 7,42 (sette virgola quarantadue), la media dei tassi Euribor 6 (sei) mesi (divisore 365) rilevati giornalmente per data valuta dal primo all'ultimo giorno dell'esercizio, maggiorata di 1,9% (uno virgola nove per cento); nel caso in cui l'esercizio sociale sia inferiore all'anno solare, l'importo così ottenuto sarà diviso per 365 e moltiplicato per il numero effettivo dei giorni ricompresi nell'esercizio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-12-2023

HOLMO S.P.A.
Codice fiscale: 00913450151

medesimo;

- qualora il dividendo complessivamente distribuibile sia inferiore all'ammontare dei dividendi da assegnare ai possessori di Azioni Privilegiate Tipo A e ai possessori di Azioni Privilegiate Tipo B secondo quanto sopra determinato, il privilegio sopra previsto per entrambe le categorie di azioni privilegiate dovrà essere ridotto rispetto a ciascuna categoria, in misura proporzionale rispetto all'ammontare di dividendo da attribuire alle stesse categorie secondo quanto sopra determinato;
- l'assemblea, dopo aver attribuito ai titolari di azioni privilegiate (Tipo A e B) tale dividendo, potrà attribuire alle azioni ordinarie un dividendo unitario non superiore al valore medio del dividendo delle azioni privilegiate come sopra determinato, ponderato con il numero delle azioni di ciascuna categoria; gli eventuali dividendi residui, saranno ripartiti tra i titolari di azioni privilegiate (Tipo A e B) e i titolari delle rimanenti azioni ordinarie in misura proporzionale al numero di azioni di cui ciascun socio è titolare nel capitale sociale della società, senza distinzione tra le categorie.

SCIoglimento

ART. 19

In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DOMICILIO

ART. 20

Il domicilio degli Azionisti, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. E' onere del Socio comunicare alla Società il proprio domicilio ai fini dell'iscrizione nel libro soci, come pure comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

NORME FINALI

ART. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-12-2023

HOLMO S.P.A.
Codice fiscale: 00913450151

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..
Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.